

FISCO Si parte il 1° gennaio ma alcune aziende saranno esentate

di **Luciano Mattarelli**

Dal 2026 obbligo di collegare registratori di cassa e Pos

Un Provvedimento dell'Agenzia delle entrate definisce le modalità operative e i termini per l'associazione digitale dei dispositivi, con importanti novità per commercianti e imprese agricole

La Legge 207/2024, articolo 1, commi da 74 a 77, ha introdotto l'obbligo di collegare i Registratori di cassa telematici (RT) agli strumenti di pagamento elettronici per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026. L'Agenzia delle entrate, con Provvedimento n. 424470, lo scorso 31 ottobre ha definito le modalità operative per il collegamento tra gli strumenti con i quali sono accettati i pagamenti elettronici e quelli di certificazione dei corrispettivi.

Le norme di riferimento

Pertanto, dal prossimo anno gli esercenti attività di vendita al dettaglio e i soggetti assimilati di cui all'art. 22, Dpr 633/1972 (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.), sono tenuti a garantire che gli strumenti di pagamento elettronico siano collegati ai registratori di cassa telematici o ai server RT utilizzati dagli esercizi commerciali con più casse. L'intento del legislatore è evidentemente quello di rafforzare la tracciabilità dei flussi finanziari

Modalità di collegamento

Il Provvedimento 31 ottobre 2025, prot. n. 424470, stabilisce che il collegamento tra i dispositivi di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi sia di tipo logico e non fisico, pertanto dovrà essere effettuato esclusivamente tramite le funzionalità web disponibili nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate.

Non sarà necessario alcun intervento tecnico o di aggiornamento hardware sui dispositivi già in uso: la connessione tra i sistemi dovrà essere effettuata in modalità digitale, mediante il nuovo servizio online "Gestisci Collegamenti".

Gli esercenti, o i soggetti da questi delegati, dovranno accedere al servizio "Gestisci Collegamenti", disponibile nella sezione "Corrispettivi", per poi procedere alla registrazione dei propri dispositivi, associando il dato identificativo u-

nivoco di ciascuno strumento di pagamento elettronico utilizzato con quello del Registratore telematico o del server RT già censito e attivato. Per agevolare l'operazione ed evitare errori, l'elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui l'esercente risulta titolare, preventivamente comunicati dagli operatori finanziari all'Amministrazione finanziaria, sarà visualizzabile all'interno della procedura di registrazione. Nel corso della procedura, inoltre, dovrà essere indicato l'indirizzo dell'unità locale presso la quale i dispositivi sono utilizzati. Gli esercenti che non dispongono di un proprio registratore di cassa telematico ed effettuano la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi utilizzando la procedura web dell'Agenzia delle entrate, potranno effettuare il collegamento direttamente all'interno della stessa piattaforma, senza la necessità di utilizzare un registratore fisico.

Il collegamento dovrà essere effettuato una sola volta e ripetuto solo in caso di variazioni, quali, ad esempio, l'attivazione o la disattivazione di un Pos, la sostituzione del Registratore telematico, la modifica della sede operativa o dell'unità locale. In tali circostanze, l'esercente dovrà procedere all'aggiornamento dei dati registrati nella piattaforma "Gestisci Collegamenti", assicurando così la costante coerenza e aggiornamento delle informazioni presenti nel sistema.

I termini previsti

Il Provvedimento 31 ottobre 2025, prot. n. 424470, stabilisce i termini per l'effettuazione del collegamento tra i dispositivi di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi, distinguendo a seconda che si tratti di strumenti già attivi al 1° gennaio 2026 oppure di nuove attivazioni o modifiche successive. In particolare, per gli strumenti di pagamento elettronico già attivi al 1° gennaio 2026, ossia quelli per i quali risulta in vigore un contratto di convenzionamento con un prestatore di servizi di pagamento (Psp), il collegamento dovrà



essere effettuato entro 45 giorni a partire dalla data di messa a disposizione del servizio web "Gestisci Collegamenti" nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" (ad esempio, se il servizio sarà reso disponibile il 1° marzo 2026, gli esercenti dovranno completare la registrazione dei propri Pos entro il 15 aprile 2026).

La data di rilascio del servizio sarà comunicata mediante un apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate

Invece, per gli strumenti di pagamento elettronico attivati dopo il 31 gennaio 2026, il collegamento dovrà essere effettuato a partire dal 6° giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese (ai fini dell'applicazione del termine, il sabato è considerato giorno non lavorativo).

Ad esempio, qualora sia attivato un nuovo POS in data 10 febbraio 2026, in collegamento con un Registratore Telematico, la registrazione del collegamento tra i due strumenti dovrà essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" a partire dal 6.4 e, comunque, entro il 30 aprile 2026.

La stessa tempistica di collegamento dovrà essere osservata anche nei casi in cui venga modificato un collegamento già esistente, ad esempio per la sostituzione del Pos o per l'associazione dello stesso ad un diverso Registratore Telematico o server RT.

L'obbligo di aggiornare il collegamento ricorre anche in caso di: disattivazione o sostituzione di dispositivi Pos o di altri strumenti di pagamento elettronico; sostituzione o cessazione di un Registratore Telematico o server RT; trasferimento dell'attività o variazione dell'indirizzo dell'unità locale presso la quale sono utilizzati i dispositivi. In queste ipotesi, l'aggiornamento dovrà essere effettuato nel rispetto dei medesimi termini previsti per le nuove attivazioni (ossia, dal sesto giorno del secondo mese successivo alla variazione ed entro l'ultimo giorno lavorativo del mese).

Ricadute per le imprese agricole

L'obbligo di memorizzazione e certificazione dei corrispettivi non si applica ai produttori agricoli che operano nel regime speciale Iva. In particolare, le cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A, parte I, del Dpr n. 633/1972, effettuate da produttori che applicano il regime speciale di cui all'art. 34 del medesimo decreto, risultano esonerate dall'obbligo di certificazione del corrispettivo.

Resta fermo, tuttavia, l'obbligo di annotare i corrispettivi. Di conseguenza, i produttori agricoli

in regime speciale possono commercializzare i propri prodotti senza dover utilizzare un Registratore Telematico (RT). Tale semplificazione opera esclusivamente per le operazioni che rientrano nel regime speciale Iva; sono invece escluse e rimangono soggette a certificazione tutte le operazioni che non vi rientrano.

In particolare, l'obbligo di certificazione dei corrispettivi ricorre, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- Produttore agricolo in regime speciale che vende prodotti non compresi nella Tabella A, parte I, del Dpr n. 633/1972 (es.: prodotti trasformati o beni non agricoli).

- Produttore agricolo in regime speciale che vende prodotti inclusi nella Tabella A, parte I, ma acquistati da terzi, qualora tali prodotti siano semplicemente rivenduti senza alcuna manipolazione o trasformazione. In questo caso, pur trattandosi di beni della Tabella A, l'operazione non rientra nel regime speciale.

- L'esonerazione non spetta neppure ai produttori agricoli che optano per il regime normale Iva, i quali devono certificare tutte le operazioni effettuate.

Pertanto, nelle situazioni sopra indicate, il produttore agricolo deve munirsi di Registratore Telematico e rilasciare il documento commerciale per certificare le vendite soggette a tale obbligo. Alla luce del fatto che dal prossimo anno sarà obbligatorio trasmettere nel flusso dei corrispettivi anche la modalità di pagamento adottata per ciascuna operazione, si ritiene opportuno adottare una gestione uniforme dei flussi. In particolare, qualora vengano venduti sia prodotti agricoli esclusi dall'obbligo di certificazione, sia prodotti soggetti a certificazione, potrebbe risultare conveniente registrare comunque tutte le operazioni nel RT, distinguendo i diversi tipi di corrispettivo tramite appositi reparti o categorie. Ciò consente di collegare con precisione ogni pagamento al corrispettivo corrispondente. Un esempio tipico riguarda i casi in cui un unico pagamento elettronico (es. carta di credito) comprenda: prodotti agricoli compresi nella Tabella A, parte I, insieme a prodotti non compresi nella Tabella A o acquistati da terzi. Si suggerisce di contattare il fornitore del Registratore Telematico e del Pos per verificare le modalità operative più idonee alla corretta gestione dei dati. Ciò al fine di assicurare una trasmissione conforme dei flussi all'Agenzia delle entrate, in coerenza con quanto previsto dal Provvedimento del 31 ottobre 2025, prot. n. 424470/2025

Le sanzioni

Con effetto dal 1° gennaio 2026, con l'entrata in vigore dell'obbligo di integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e Registratori Telema-

tici, è introdotto un sistema sanzionatorio specifico per le ipotesi di omessa memorizzazione, trasmissione o mancato collegamento dei dispositivi.

In particolare, ai sensi dell'art. 11, c. 2-quinquies, D.Lgs. 471/1997, la mancata memorizzazione o trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa fissa pari a € 100 euro per ciascuna trasmissione omessa o errata, senza possibilità di cumulo giuridico (la sanzione è applicata anche qualora il tributo risulti regolarmente liquidato e versato). Di conseguenza, ogni singolo giorno di mancata o errata trasmissione costituisce una violazione autonoma.

Invece, l'omessa associazione del dispositivo di pagamento elettronico (Pos, software o app di incasso) con lo strumento di certificazione dei corrispettivi (Registratore telematico o server RT), ovvero il mancato utilizzo delle funzionalità online "Gestisci Collegamenti", comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.

Oltre alle sanzioni pecuniarie, il provvedimento dispone l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 12, c. 2, D.Lgs. 471/1997, che prevedono la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale nei casi di reiterata violazione o in presenza di inadempienze gravi.

Operativamente, per la corretta gestione dei flussi e per evitare contestazioni, l'esercente sarà tenuto a indicare correttamente, al momento della vendita, la modalità di pagamento utilizzata dal cliente e il relativo ammontare. Il dato relativo alla forma di pagamento (elettronico o contante) costituirà, infatti, un'informazione obbligatoria e sarà oggetto di controllo sistematico da parte dell'Agenzia delle entrate. In particolare, attraverso l'incrocio tra i dati dei corrispettivi telematici giornalieri trasmessi dai registratori di cassa e i flussi dei pagamenti elettronici comunicati dai prestatori di servizi di pagamento, l'Amministrazione potrà verificare la coerenza tra gli importi incassati e quelli dichiarati, individuando eventuali anomalie o scostamenti significativi. Tali controlli saranno effettuati con cadenza mensile, con riferimento alle operazioni giornaliere registrate.

Qualora sorgessero dubbi sulla corretta configurazione degli strumenti di rilevazione dei corrispettivi o alle specifiche modalità operative che necessitano dell'assistenza tecnica del fornitore del registratore di cassa, si raccomanda di pianificare tempestivamente le necessarie azioni. Pertanto, si raccomanda di non procrastinare questa azione e di agire prontamente per risolvere ogni potenziale problematica in modo efficace e conforme alle disposizioni vigenti. ■